

	REPERTORIO N. 175708	RACCOLTA N. 14740	
	ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA-		
	TA "OTTIMIZZAZIONE FISCALE - SOCIETA' COOPERATIVA TRA		
	PROFESSIONISTI"	Registrato all'Ag. Entrate	
	REPUBBLICA ITALIANA	Direz. Prov. Torino I -	
	L'anno duemilaventicinque, il giorno 13 (tredici) del mese di Novem-	Uff. Terr. Atti Pubblici -	
	bre in Torino, nel mio studio al piano primo della casa sita in via	Successioni e Rimborsi IVA	
	Vassalli Eandi, 9, innanzi a me Pietro Boero, notaio in Torino,	in data 18/11/2025	
	iscritto al Collegio notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, so-	al n. 59047/1T	
	no presenti:		
	MANCINI Marco, nato a Torino il 26 ottobre 1976, residente in To-		
	rino, Corso Trapani 85, il quale dichiara di essere titolare del se-		
	guente numero di codice fiscale MNC MRC 76R26 L219O;		
	CALINI Claudio, nato a Mirandola il 8 novembre 1958, residente in		
	Gambara, Via Trebeschi 6, il quale dichiara di essere titolare del se-		
	guente numero di codice fiscale CLN CLD 58S08 F240I;		
	BRANCOZZI Simone, nato a Grottazzolina il 31 ottobre 1963, resi-		
	dente in Grottazzolina, Via Mazzini 57, il quale dichiara di essere ti-		
	tolare del seguente numero di codice fiscale BRN SMN 63R31		
	E208N;		
	Detti comparenti, tutti cittadini italiani, siccome dichiarano, della cui		
	identità personale sono certo, mi richiedono di ricevere il presente		
	atto per fare constare quanto segue.		
	1) Fra i comparenti viene costituita una società a responsabilità limi-		
	tata con la denominazione "OTTIMIZZAZIONE FISCALE - SOCIE-		



Firmato digitalmente da
PIETRO BOERO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
TORINO:80083440018

	TA' COOPERATIVA TRA PROFESSIONISTI" siglabile "OTTIMIZ-	
	ZAZIONE FISCALE SOC. COOP. STP" .	
	2) La società ha sede in Torino, Via Pietro Bagetti 11.	
	La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.	
	3) La società, costituita in forma di società cooperativa a responsa-	
	bilità limitata tra professionisti, a mutualità prevalente, ha per ogget-	
	to esclusivo l'esercizio in forma associata della professione di dotto-	
	re commercialista ed esperto contabile, ai sensi dell'art. 10 della	
	Legge 12 novembre 2011, n. 183 e del D.M. 34/2013 e, più nel det-	
	taglio, ha per oggetto le attività indicate nello statuto sociale come	
	infra allegando.	
	L'attività professionale deve essere esercitata esclusivamente dai	
	soci professionisti, iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed	
	esperti contabili, nel rispetto della normativa di settore. I soci non	
	professionisti potranno assumere esclusivamente funzioni di investi-	
	mento o di prestazione tecnica, nel rispetto dei limiti di legge e pur-	
	ché i soci professionisti detengano almeno i due terzi dei diritti di vo-	
	to e del capitale sociale.	
	I componenti precisano che l'attività finanziaria prevista nell'oggetto	
	sociale non è attività prevalente e non è svolta nei confronti del pub-	
	blico, ma al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	La società persegue esclusivamente scopo mutualistico, operando	
	per fornire ai soci-professionisti condizioni e opportunità più vantag-	
	giose rispetto a quelle ottenibili attraverso l'esercizio individuale del-	
	la professione o mediante il ricorso al mercato. Lo scopo mutualisti-	

	co si realizza attraverso l'organizzazione comune dell'attività profes-	
	sionale di commercialista e consulenza tributaria, contabile e socie-	
	taria, garantendo ai soci una maggiore efficienza operativa, econo-	
	mie di scala e di scopo, migliori condizioni economiche nell'acquisi-	
	zione di beni e servizi strumentali, condivisione di conoscenze, com-	
	petenze ed esperienze professionali e ricerca di nuove opportunità	
	di lavoro. La società si ispira ai principi della mutualità senza fini di	
	speculazione privata e ha lo scopo di procurare ai soci migliori con-	
	dizioni economiche, professionali e di lavoro rispetto a quelle otteni-	
	bili singolarmente.	
	4) Il capitale sociale, costituito in un numero variabile di quote, è ini-	
	zialmente determinato in euro 1.500,00 (millecinquecento virgola ze-	
	rozero) e viene sottoscritto dai soci costituenti nelle seguenti rispetti-	
	ve misure:	
	MANCINI Marco: euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero) ; CALI-	
	NI Claudio: euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero) e BRAN-	
	COZZI Simone euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero).	
	Si danno reciproco atto i comparenti che l'intero capitale sociale è	
	stato versato, mediante assegni circolari non trasferibili numero	
	6003302401-05 di euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero)	
	emesso in data 13 novembre 2025 dalla Banca Territori del Monviso	
	S.C.; numero 6003302391-08 di euro 500,00 (cinquecento virgola	
	zerozero) emesso in data 13 novembre 2025 dalla Banca Territori	
	del Monviso S.C. e numero 6003290531-04 di euro 500,00 (cinque-	
	cento virgola zerozero) emesso in data 13 novembre 2025 dalla	

	Banca Territori del Monviso S.C., che vengono consegnati all'organo	
	amministrativo per gli adempimenti di legge, il primo da parte del si-	
	gnor MANCINI Marco, il secondo da parte del signor CALINI Claudio	
	e il terzo da parte del signor BRANCOZZI Simone.	
	Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale	
	al conferimento.	
	Potranno far parte della società tutti i soggetti che siano in possesso	
	dei requisiti stabiliti dallo Statuto sociale.	
	5) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno; il primo	
	esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2026.	
	6) La società sarà retta dalle norme contenute nello statuto sociale,	
	composto da ventisette articoli, il cui testo, steso su diciassette fac-	
	ciate di nove fogli	
	viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte in-	
	tegrante e sostanziale, previa lettura da me notaio datane ai com-	
	parenti e sottoscrizione in calce e a margine dei primi otto fogli da	
	parte dei componenti medesimi e di me notaio.	
	Nello statuto sociale sono contenute le regole per l'ammissione di	
	nuovi soci cooperatori, per il recesso e l'esclusione dei partecipanti,	
	per l'esercizio del diritto di voto, per il funzionamento delle assem-	
	blee, dell'organo amministrativo e dell'eventuale collegio sindacale,	
	per lo scioglimento della cooperativa e tutte le altre regole relative al	
	funzionamento della cooperativa stessa.	
	7) L'amministrazione della società viene affidata ad un Consiglio di	
	Amministrazione, composto dai signori MANCINI Marco (Presiden-	

	te), CALINI Claudio (Consigliere) e BRANCOZZI Simone (Consiglie-	
	re), che durerà in carica per tre esercizi sociali.	
	Al signor MANCINI Marco quale Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione spettano tutti i poteri di amministrazione e di legale rappre-	
	sentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio di cui all'allega-	
	to statuto sociale.	
	8) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2463, numero 9 codice civile, i	
	comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle	
	spese per la costituzione poste a carico della società ammonta ad	
	euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zerozero).	
	9) La società non sarà controllata da organo sindacale, salvo che	
	nelle ipotesi in cui ciò sia obbligatorio per legge.	
	10) I comparenti delegano il sovracomparsa MANCINI Marco a cu-	
	rare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della società e	
	l'autorizzano a compiere ogni necessaria formalità conseguente.	
	11) Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti sono a carico	
	della società qui costituita, che le assume.	
	I comparenti autorizzano me notaio al trattamento, conservazione e	
	comunicazione dei dati risultanti dall'atto ai sensi della vigente nor-	
	mativa sulla privacy e sull'antiriciclaggio.	
	Del che richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, da me redat-	
	to, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte com-	
	pletato a mano da persona pure di mia fiducia e da me notaio su pa-	
	gine cinque e parte della sesta di dei fogli, del quale atto ho dato let-	
	tura ai comparenti, i quali lo dichiarano conforme alla loro volontà ed	

in segno di approvazione e di conferma lo sottoscrivono con me notaio, essendo le ore sedici e venti.

In originale firmati:

Marco Mancini

Simone Brancozzi

Calini Claudio

Pietro Boero notaio

STATUTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA "OTTIMIZZAZIONE FISCALE- SOCIETÀ COOPERATIVA TRA PROFESSIONISTI"

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE, FORMA GIURIDICA E SEDE

La società ha la denominazione di "OTTIMIZZAZIONE FISCALE- SOCIETÀ COOPERATIVA TRA PROFESSIONISTI" e può essere indicata in forma abbreviata come "OTTIMIZZAZIONE FISCALE SOC. COOP. STP".

La società è costituita nella forma di società cooperativa tra professionisti ai sensi dell'art. 10 della Legge 8 novembre 2012, n. 183 e successive modificazioni, ed è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile in materia di società cooperative, dalle norme speciali applicabili alle società tra professionisti e dal presente statuto.

La società ha sede legale in Torino, Via Pietro Bagetti 11.

Qualora dovesse avvenire il trasferimento della sede legale:

- nel territorio del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di amministrazione, con obbligo di comunicazione all'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile;
- in altro Comune della stessa Provincia, in altra Provincia o Regione, richiede delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci a maggioranza assoluta;
- all'estero, richiede delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci con maggioranza qualificata di almeno due terzi del capitale sociale.

Il Consiglio di amministrazione può istituire sedi operative secondarie, filiali, uffici di rappresentanza nel territorio nazionale ed estero, previa comunicazione agli Ordini professionali competenti.

La società è soggetta all'obbligo di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio.

La società deve essere iscritta altresì nell'apposita sezione dell'Albo tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili competente per territorio.

ARTICOLO 2 - OGGETTO SOCIALE

a) La società, costituita in forma di società cooperativa a responsabilità limitata tra professionisti, ha per oggetto esclusivo l'esercizio in forma associata della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, ai sensi dell'art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e del D.M. 34/2013.

In particolare, la società potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- consulenza ed assistenza in materia contabile, fiscale, societaria e tributaria;
- redazione di bilanci, dichiarazioni fiscali, scritture contabili ed adempimenti connessi;
- revisione legale dei conti e controllo contabile, ove iscritta nei relativi registri;
- consulenza in materia di diritto societario, contrattualistica d'impresa e operazioni straordinarie;
- consulenza in materia di lavoro, previdenza ed amministrazione del personale, ove consentito dall'ordinamento professionale;
- consulenza economico-finanziaria e organizzativa a favore di imprese, enti e privati.

b) La società potrà inoltre svolgere attività strumentali, connesse o accessorie all'esercizio dell'attività professionale principale, purché non prevalenti e compatibili con la disciplina delle società tra professionisti.

L'attività professionale deve essere esercitata esclusivamente dai soci professionisti, iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nel rispetto della normativa di settore. I soci non professionisti potranno assumere esclusivamente funzioni di investimento o di prestazione tecnica, nel rispetto dei limiti di legge e purché i soci professionisti

detengano almeno i due terzi dei diritti di voto e del capitale sociale.

La società può compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle normative professionali e deontologiche applicabili.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Soci assunta con le maggioranze previste per le modificazioni statutarie.

ARTICOLO 4 - CARATTERI DISTINTIVI E SCOPO MUTUALISTICO E RISTORNI

La società persegue esclusivamente scopo mutualistico, operando per fornire ai soci-professionisti condizioni e opportunità più vantaggiose rispetto a quelle ottenibili attraverso l'esercizio individuale della professione o mediante il ricorso al mercato.

Lo scopo mutualistico si realizza attraverso l'organizzazione comune dell'attività professionale di commercialista e consulenza tributaria, contabile e societaria, garantendo ai soci una maggiore efficienza operativa, economie di scala e di scopo, migliori condizioni economiche nell'acquisizione di beni e servizi strumentali, condivisione di conoscenze, competenze ed esperienze professionali e ricerca di nuove opportunità di lavoro.

La società si ispira ai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e ha lo scopo di procurare ai soci migliori condizioni economiche, professionali e di lavoro rispetto a quelle ottenibili singolarmente.

I caratteri distintivi specifici della società sono i seguenti:

a) Vantaggio Mutualistico Economico attraverso la condivisione di:

- Strutture e attrezzature;
- Software, banche dati e strumenti informatici;
- Servizi di formazione e aggiornamento professionale;
- Migliori condizioni contrattuali nell'acquisizione di beni e servizi per l'esercizio della professione;
- Ottimizzazione della gestione fiscale, amministrativa e previdenziale;
- Individuazione ed attuazione di nuove opportunità di lavoro.

b) Vantaggio Mutualistico Professionale:

- Condivisione di competenze specialistiche e know-how professionale;
- Sviluppo congiunto di metodologie e procedure operative;
- Scambio di esperienze e best practices;
- Formazione continua e aggiornamento professionale collettivo;
- Consulenza reciproca su questioni tecniche complesse.

c) Vantaggio Mutualistico Organizzativo:

- Coordinamento e integrazione delle attività professionali;
- Gestione condivisa di pratiche di maggiore complessità;
- Rappresentanza collettiva nei rapporti con enti e istituzioni;
- Accesso a mercati e opportunità professionali altrimenti non raggiungibili individualmente.

Le modalità di realizzazione del vantaggio mutualistico riguarderanno principalmente le prestazioni a favore dei soci a condizioni di favore rispetto a quelle di mercato e più precisamente:

- assistenza tecnica e consulenza specialistica;
- servizi informatici e tecnologici;
- formazione professionale e aggiornamento normativo.

I vantaggi mutualistici sono determinati secondo i seguenti criteri:

Cesare Costa

Flavia Scaccia

Marco Mancini

- applicazione di tariffe preferenziali rispetto a quelle praticate a terzi;
- priorità nell'accesso ai servizi e alle prestazioni della cooperativa.

Nella relazione sulla gestione, qualora la redazione sia obbligatoria ai sensi di legge, il Consiglio di amministrazione deve dare delle modalità di perseguimento dello scopo mutualistico e dei vantaggi conseguiti dai soci.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, qualora nominato, verifica il rispetto dei caratteri mutualistici e riferisce all'Assemblea eventuali violazioni.

Il perseguimento dello scopo mutualistico deve avvenire nel pieno rispetto:

- della normativa deontologica professionale;
- dei principi di indipendenza e autonomia professionale;
- delle regole di concorrenza e del mercato;
- della qualità e professionalità delle prestazioni erogate ai clienti.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, a titolo di ristorno una maggiore remunerazione da riconoscere alle prestazioni o conferimenti dei soci ovvero un minor addebito da riconoscere ai soci a fronte delle cessioni di beni e servizi forniti loro dalla Cooperativa ovvero può ratificare i ristorni previsti dall'organo amministrativo.

In presenza di più gestioni mutualistiche il ristorno può essere deliberato solo nell'ambito di ciascuna di esse e nei limiti in cui sussiste un saldo positivo nelle transazioni intervenute con i soci.

In ogni caso i ristorni saranno attribuiti ai soci proporzionalmente alle contribuzioni degli stessi così come sopra previste.

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da quote del valore nominale di Euro 500,00 ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con delibera dell'Assemblea dei Soci straordinaria, con le maggioranze previste dalla legge.

Ogni socio deve possedere almeno una quota. Il numero massimo di quote possedibili da ciascun socio non può superare 5 (cinque) quote.

ARTICOLO 6 - SOCI FONDATORI

Sono soci fondatori della società:

- Simone Brancozzi, nato a Grottazzolina (FM) il 31/10/1963, C.F. BRNSMN63R31E208N, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Fermo al n. 96;
- Claudio Calini, nato a Mirandola (MO), il 04/11/1958, C.F. CLNCLD58S08F240I, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia al n. 513;
- Marco Mancini, nato a Torino il 26/10/1976, C.F. MNCMRC76R26L219O, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino al n. 2856.

I soci fondatori mantengono tale qualifica anche in caso di successivo trasferimento di quote, purché rimangano soci della cooperativa.

ARTICOLO 7 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE A SOCIO

Possono essere ammessi come soci della cooperativa:

- persone fisiche iscritte all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, abilitate all'esercizio della professione e in regola con gli obblighi di legge e deontologici;
- persone fisiche iscritte ad altri Albi professionali compatibili con l'attività svolta dalla società, purché in numero e misura non prevalente rispetto ai soci professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;

– soggetti aventi esclusivamente i requisiti previsti dall'art. 10, comma 4, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, ossia soggetti non iscritti ad alcun Albo professionale che apportino capitale o prestazioni tecniche, nei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto.

È ammessa l'ammissione come socio di un'altra società tra professionisti, purché:

- detta società sia costituita e regolarmente iscritta nella sezione speciale dell'Albo/Registro ai sensi dell'art. 10 L. 183/2011;
- la partecipazione della stessa non determini, direttamente o indirettamente, la perdita della maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto in capo ai soci professionisti iscritti agli albi;
- sia fornita idonea documentazione comprovante la composizione della compagine sociale della società partecipante e il rispetto dei requisiti di prevalenza dei professionisti anche nella società partecipante.

In ogni caso:

- i soci professionisti devono rappresentare almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto;
- la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione deve essere costituita da soci professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- possono essere ammessi come soci soltanto coloro che si trovino in possesso dei requisiti qui sottoelencati;
- il possesso dei requisiti deve sussistere al momento della domanda di ammissione e permanere per tutta la durata del rapporto sociale.

Possono essere ammessi alla società esclusivamente coloro che si trovino in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti professionali obbligatori:

- Dottori Commercialisti e Revisori Legali regolarmente iscritti ai rispettivi Ordini/Registri;
- Esperti Contabili abilitati all'esercizio della professione;
- Professionisti di comprovata esperienza nel settore tributario, legale, contabile e societario;
- Società tra professionisti operanti nel medesimo settore;

b) Requisiti soggettivi:

- Godimento dei diritti civili e politici;
- Assenza di condanne penali definitive per reati che comportino interdizione dai pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- Assenza di sanzioni disciplinari definitive degli ultimi cinque anni che comportino sospensione dall'esercizio professionale;
- Assenza di procedure concorsuali (liquidazione giudiziale) in corso oppure terminate negli ultimi cinque anni;

c) Requisiti di compatibilità:

- Condivisione dei principi cooperativi e mutualistici della società;
- Disponibilità a rispettare gli standard qualitativi e deontologici stabiliti dalla società;
- Assenza di situazioni di conflitto di interesse con l'attività sociale;
- Idoneità professionale e morale valutata dal Consiglio di amministrazione;

ARTICOLO 8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio di amministrazione e contenere:

- Generalità complete e codice fiscale del richiedente;
- Curriculum vitae dettagliato;
- Certificato di iscrizione all'Ordine professionale;

- Dichiarazione di accettazione dello statuto e dei regolamenti;
- Autocertificazione del possesso dei requisiti di legge e dei requisiti previsti dall'Art. 7 dello statuto sociale;

- Indicazione delle specializzazioni e competenze specifiche;

Il Consiglio di amministrazione, entro 30 trenta giorni dalla richiesta, procede all'istruttoria verificando:

- La sussistenza dei requisiti legali e statutari;
- La compatibilità con l'attività sociale;
- L'assenza di cause di incompatibilità;

Riguardo all'accoglimento della domanda di ammissione il Consiglio di amministrazione potrà adottare anche i seguenti criteri di valutazione:

- Competenza tecnico-professionale specifica;
- Esperienza pregressa nel settore;
- Capacità contributiva e patrimoniale;
- Reputazione professionale e personale.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio di amministrazione con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Il diniego deve essere motivato e comunicato per iscritto entro dieci giorni dalla decisione.

Il richiedente può ricorrere all'Assemblea dei Soci entro trenta giorni dalla comunicazione.

L'ammissione si perfeziona con:

- Il versamento della quota sociale;
- Il versamento dell'eventuale contributo di ammissione stabilito dal Cd.A.;
- La sottoscrizione del patto di cooperazione;
- L'iscrizione nel libro dei soci.

ARTICOLO 9 - PARITÀ FRA SOCI E DIRITTI

Tutti i soci, indipendentemente dalla data di ammissione, godono degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi doveri, fatta eccezione per le prerogative riservate ai soci fondatori di cui all'art. 15, e pertanto potranno:

- Partecipazione all'attività sociale nei limiti dello statuto;
- Avere diritto di voto in Assemblea (un voto per socio), nei limiti di quanto previsto dal presente statuto sociale;
- Avere diritto di elettorato attivo e passivo per gli organi sociali, nei limiti di quanto previsto dal presente statuto sociale;
- Esaminare i libri sociali nei termini di legge;
- Avere informazioni sull'andamento sociale;
- Partecipare agli utili secondo i rapporti mutualistici;
- Avere diritto all'utilizzo delle strutture e dei servizi sociali.

La società applica a tutti i soci le medesime condizioni per:

- Tariffe interne e ripartizione dei costi;
- Accesso ai servizi e alle strutture;
- Criteri di assegnazione incarichi;
- Modalità di partecipazione agli utili.

ARTICOLO 10 - DOVERI DEI SOCI

Il socio è tenuto al versamento delle quote di capitale sociale sottoscritte, nei modi e nei termini stabiliti dall'Assemblea o dal Consiglio di amministrazione.

Il socio è tenuto al rispetto degli obblighi di natura patrimoniale assunti verso la Società, ivi compreso il versamento di eventuali contributi aggiuntivi, deliberati dall'Assemblea nei



modi e limiti di legge, qualora necessari per il perseguimento dello scopo sociale.

Il socio è tenuto a collaborare, secondo le proprie capacità professionali, al perseguimento dello scopo mutualistico e al buon andamento della Società.

Il socio che presta la propria attività professionale per conto della Società è tenuto a farlo con la massima diligenza, professionalità e nel rispetto degli incarichi, delle direttive operative e degli obiettivi definiti dagli organi sociali, rispettando gli standard qualitativi stabiliti dalla società.

Il socio deve ispirare la propria condotta a principi di lealtà, correttezza e fedeltà verso la Società.

Il socio è tenuto a non divulgare informazioni riservate apprese in ragione del suo rapporto con la Società e a mantenere il segreto professionale su tutti i fatti e le notizie di cui venga a conoscenza.

Il socio è tenuto ad osservare, in ogni sua attività, le norme dello statuto, i regolamenti interni della Società e le deliberazioni degli organi sociali.

Il socio è tenuto al rigoroso rispetto dei principi deontologici e delle norme disciplinari proprie della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, anche nelle attività esterne alla Società, astenendosi da qualsiasi comportamento che possa recare pregiudizio alla reputazione, al decoro e all'immagine della Società stessa.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società qualsiasi evento che possa incidere sulla sua idoneità a svolgere l'attività sociale (quali, a titolo esemplificativo, provvedimenti disciplinari dell'Ordine professionale, iscrizioni al registro dei protesti, procedure concorsuali).

Il socio è tenuto a partecipare con regolarità alle Assemblee e a contribuire responsabilmente alla vita sociale.

Il socio è tenuto a fornire alla Società tutte le informazioni e la documentazione necessaria per il regolare svolgimento dell'attività amministrativa e contabile, nonché per l'adempimento degli obblighi di legge.

L'inadempimento grave o ripetuto ai doveri di cui ai presenti commi, oltre a dar luogo all'obbligo del risarcimento del danno, costituisce giustificato motivo per l'esclusione del socio dalla Società, ai sensi dell'Art. 12 del presente statuto.

ARTICOLO 11 - RECESSO DEL SOCIO

Il socio può recedere liberamente dalla società in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta con preavviso di 3 (tre) mesi.

Il socio ha diritto di recedere, senza preavviso, nei seguenti casi:

- Modifica dell'oggetto sociale;
- Trasformazione, fusione o scissione della società;
- Trasferimento della sede sociale all'estero;
- Proroga della durata sociale;
- Introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

Il recesso ha effetto dalla scadenza del preavviso o, nei casi di recesso di diritto, dalla comunicazione.

Al socio uscente dovrà essere liquidata la quota con le modalità previste dal successivo Art. 13 del presente statuto.

ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

È escluso di diritto il socio che:

- Perda i requisiti per l'esercizio della professione;
- Sia colpito da interdizione dai pubblici uffici;

Marco Bonacini
Luca Scerzi
Leopoldo

- Sia dichiarato fallito o ammesso a procedure concorsuali;
- Perda l'iscrizione all'Ordine professionale.

Il socio può essere escluso per giusta causa, ed in particolare per:

- a) Gravi inadempienze contrattuali e precisamente:
 - Mancato pagamento delle quote o contributi per oltre tre mesi;
 - Violazione sostanziale degli obblighi statutari o regolamentari;
 - Inosservanza reiterata delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) Comportamenti contrastanti con lo scopo sociale e precisamente:
 - Atti o comportamenti che compromettano il raggiungimento degli scopi mutualistici;
 - Rifiuto di partecipare all'attività cooperativa;
 - Condotte contrarie ai principi della cooperazione;
- c) Attività concorrenziale scorretta e precisamente:
 - Svolgimento diretto o indiretto di attività in concorrenza con la società in modo tale che la qualifica di socio venga utilizzata per perseguire fini di lucro personale;
 - Sottrazione di clienti della cooperativa per fini personali;
 - Violazione dei patti di non concorrenza o violazione fraudolenta del regolamento interno riferito all'assegnazione degli incarichi;
- d) Danno di immagine e precisamente:
 - Comportamenti che arrechino danno alla reputazione della società;
 - Violazione delle norme deontologiche professionali;
 - Condanne penali anche non definitive per reati contro la fede pubblica, il patrimonio o l'economia pubblica;
- e) Intralcio al funzionamento e alla gestione e precisamente:
 - Comportamenti ostruzionistici nelle deliberazioni sociali;
 - Sabotaggio dell'attività sociale o del funzionamento degli organi societari;
 - Diffusione di informazioni riservate;
- f) Violazione dei doveri mutualistici e precisamente:
 - Mancata collaborazione nell'interesse comune;
 - Appropriazione indebita di opportunità spettanti alla società;
 - Violazione del dovere di fedeltà cooperativa;
- g) Inadempimenti contrattuali verso la società e precisamente:
 - Violazione dei contratti di prestazione professionale stipulati con le società;
 - Mancato rispetto degli standard qualitativi;
 - Inadempimenti che, per qualsiasi ragione, causino danni economici alla società;
- h) Cause disciplinari e precisamente:
 - Sanzioni disciplinari dell'Ordine professionale di particolare gravità;
 - Sospensione dall'esercizio della professione;
 - Comportamenti lesivi della dignità professionale.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previa contestazione scritta e concessione di un termine di almeno 30 (trenta) giorni per presentare controdeduzioni.

La deliberazione deve essere motivata e comunicata al socio entro dieci giorni dalla deliberazione. Il socio può ricorrere all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.

ARTICOLO 13 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

I soci cooperatori receduti o esclusi ovvero gli eredi del socio deceduto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale da essi o dal de cuius effettivamente versate aumentate di quelle ad essi attribuite per rivalutazione e ristorno a norma del successivo art.24 del presente statuto.

Il rimborso avviene entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio e può essere ra-



teizzato fino a 6 (sei) mesi, con pagamento di interessi al tasso legale.

In caso di esclusione per giusta causa, il Consiglio di amministrazione può deliberare la riduzione del rimborso fino al 50% (cinquanta per cento).

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci. Ciascun socio ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della sua quota, secondo il principio testuale di parità fra i soci. Il principio di parità fra i soci è comunque applicato con le modalità previste dal presente statuto sociale.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione, mediante avviso da inviarsi a tutti i soci almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, è inviato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comunicato da ciascun socio alla società.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, da un presidente eletto dall'Assemblea stessa. Il Presidente nomina un segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei soci, per la redazione del verbale. Nelle deliberazioni assembleari ciascun socio ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della sua quota sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- Approvazione del bilancio d'esercizio e la destinazione degli utili;
- Nomina sindaci e revisori, qualora se ne verifichi l'obbligatorietà per previsione di legge o dello statuto sociale;
- Elezione degli amministratori, qualora abbia esercitato la revoca indicata al successivo Art. 15 del presente statuto sociale;
- Determinazione dei compensi degli organi sociali;
- Delibera sui ricorsi contro l'esclusione di un socio;
- Tutti gli altri argomenti che la legge riserva alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento della società, nonché su tutti gli altri argomenti che la legge riserva alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria si costituisce, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge o lo statuto non richiedano una maggioranza qualificata.

L'Assemblea straordinaria si costituisce con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Al fine di agevolare la partecipazione dei soci, l'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione che consentano ai partecipanti di identificarsi e di seguire la discussione e di votare simultaneamente su argomenti iscritti all'ordine del giorno. La partecipazione con tali mezzi equivale a presenza fisica. Le modalità operative sono disciplinate dal regolamento interno, predisposto dagli amministratori ed approvato dall'assemblea dei soci.

Delle deliberazioni assembleari viene redatto verbale dal segretario, sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso, e iscritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

Le delibere assembleari sono impugnabili nei modi e nei termini previsti dalla legge.

ARTICOLO 15 - NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E PREROGATIVE DEI SOCI FONDATORI

Cesare Geronzi

Flavia Stancu

Marco Mancini

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Fermo restando il principio cooperativo della parità di trattamento tra i soci, per il quale ciascun socio ha diritto ad un voto in Assemblea qualunque sia il valore della sua quota, almeno per i primi 3 (tre) mandati consecutivi dalla data di costituzione della società la nomina degli amministratori è riservata all'Assemblea dei soli soci fondatori, così come identificati nell'atto costitutivo della Società e dal precedente Art. 6 del presente statuto sociale.

L'Assemblea per la nomina del Consiglio di amministrazione è convocata e presieduta secondo le norme statutarie ordinarie. In essa, il diritto di voto e di eleggibilità è esercitato esclusivamente dai soci fondatori. Ciascun socio fondatore ha diritto a un voto, applicando in tal modo il principio di parità all'interno del gruppo dei soci fondatori.

Il regime di nomina riservato ai soci fondatori, come sopra descritto, si applica per i primi 3 (tre) mandati consecutivi del Consiglio di amministrazione, a decorrere dalla data di costituzione della Società. Decorso tale periodo l'Assemblea generale di tutti i soci potrà avocare a sé il potere di nomina del Consiglio di amministrazione, revocando espressamente la prerogativa di nomina riservata ai soci fondatori.

In tal caso la nomina avverrà in seno all'Assemblea generale di tutti i soci, con le ordinarie modalità previste dallo Statuto e dalla legge, con pieno diritto di voto e di eleggibilità per tutti i soci.

Il Consiglio di amministrazione, in qualsiasi momento, può deliberare la revoca di uno o più amministratori, anche se nominati ai sensi del presente articolo, per giustificato motivo, con voto favorevole della maggioranza dei due terzi o tre quarti dei suoi componenti. In tal caso, il sostituto sarà nominato dall'Assemblea dei soli soci fondatori per la durata del mandato residuo.

ARTICOLO 16 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ATTIVITÀ CONCORRENZIALI

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero minimo di 3 (tre) e massimo di 7 (sette) membri, tutti soci della cooperativa e iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge e dall'Albo professionale, salve le diverse disposizioni statutarie in materia di nomina riservata ai soci fondatori.

Gli amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente l'Amministratore Delegato, qualora sia questa carica sia stata istituita all'interno del Consiglio stesso. All'Amministratore Delegato sono attribuiti loro specifici poteri per la gestione operativa, nel rispetto delle direttive generali del Consiglio stesso.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, mediante avviso da inviarsi a tutti gli amministratori almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, a mezzo e-mail o altro strumento idoneo, con indicazione dell'ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso minore, purché concordato all'unanimità dai componenti del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza, teleconferenza) che garantiscano la partecipazione simultanea, la identifi-



cazione dei partecipanti e la verbalizzazione degli interventi.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le delibere relative all'esclusione di un socio devono essere assunte a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.

Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto verbale a cura del Segretario, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso e annotato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

La carica di amministratore è remunerata. L'importo dei compensi spettanti agli amministratori è stabilito annualmente dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di amministrazione stesso.

Gli amministratori possono svolgere attività professionale in concorrenza con la cooperativa, anche attraverso l'esercizio individuale della professione o la partecipazione ad altre forme associative professionali, purché nel rispetto dei seguenti principi e limitazioni:

a) Ogni amministratore deve comunicare preventivamente al Consiglio di amministrazione, mediante dichiarazione scritta da rinnovare annualmente, tutte le attività professionali concorrenziali svolte, specificando:

- la natura e l'oggetto dell'attività;
- la forma giuridica attraverso cui viene esercitata;
- la clientela di riferimento;
- il territorio di operatività.

b) È espressamente vietata qualsiasi forma di concorrenza sleale, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la sottrazione di clienti della cooperativa mediante pratiche scorrette;
- l'utilizzo improprio di informazioni riservate acquisite nell'esercizio delle funzioni amministrative;
- la denigrazione dell'attività o della reputazione della cooperativa;
- la violazione dei doveri di correttezza e buona fede.

L'amministratore che si trovi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione a specifici mandati o clienti, deve:

- darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione;
- astenersi dalla discussione e votazione su materie che possano coinvolgere tale conflitto.

Gli amministratori sono tenuti alla massima riservatezza sui dati, informazioni e strategie della cooperativa, con divieto assoluto di utilizzare tali informazioni per finalità estranee all'interesse sociale o per avvantaggiare attività concorrenziali.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce giusta causa di revoca dalla carica di amministratore e può comportare altresì:

- l'esclusione dalla compagine sociale;
- il risarcimento dei danni eventualmente provocati alla cooperativa;
- l'applicazione di penali come determinate dal Regolamento interno, predisposto dagli amministratori ed approvato dall'assemblea dei soci.

Il Collegio Sindacale, ove presente, o il Sindaco Unico, verifica periodicamente il rispetto delle disposizioni del presente articolo e riferisce all'Assemblea dei Soci in caso di irregolarità.

Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle norme deontologiche professionali e delle disposizioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nonché delle normative vigenti in materia di società cooperative e di

Mancini

Carlo

Stefano

Mancini

esercizio delle professioni intellettuali.

ARTICOLO 17 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di amministrazione è l'organo cui è attribuita la gestione della società, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2380-bis e seguenti del Codice Civile, applicabili in quanto compatibili con la disciplina delle società cooperative.

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza alcuna eccezione, ad eccezione delle materie che la legge o il presente Statuto riservano inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea dei soci.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano nei poteri del Consiglio di amministrazione:

- compiere tutti gli atti di gestione economica, finanziaria e tecnica necessari o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- predisporre i progetti di bilancio, i programmi annuali e pluriennali, i regolamenti interni e gli eventuali piani di sviluppo;
- determinare e modificare le modalità organizzative e operative dello studio professionale, incluse le sedi secondarie, gli uffici, i laboratori e le filiali;
- assumere e licenziare dipendenti, collaboratori e consulenti, determinandone funzioni, mansioni e compensi;
- stipulare contratti di ogni genere, anche di finanziamento e mutuo, leasing e noleggio, locazione e affitto, consulenza e prestazione d'opera, nonché compiere operazioni bancarie e di credito;
- deliberare l'assunzione e la concessione di fidejussioni, avalli, garanzie reali e personali, nel rispetto delle norme inderogabili di legge;
- curare i rapporti con gli ordini professionali e con le autorità amministrative e di vigilanza;
- deliberare in merito all'ammissione, al recesso e all'esclusione dei soci, secondo quanto stabilito dal presente Statuto;
- promuovere azioni giudiziarie e resistere in giudizio in qualunque stato e grado di giurisdizione, nominando avvocati e procuratori speciali;
- deliberare l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili e immobili, nonché la costituzione e la cancellazione di diritti reali;
- deliberare investimenti, piani di sviluppo, operazioni straordinarie non riservate espressamente all'assemblea;
- predisporre regolamenti interni nei limiti di legge.

Restano esclusivamente di competenza dell'Assemblea dei soci, oltre a quelle inderogabilmente previste dalla legge, le deliberazioni relative argomenti previsti dal precedente Art. 14 del presente statuto sociale.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più amministratori delegati, determinandone i limiti e le modalità di esercizio, con esclusione delle materie riservate all'assemblea o alla competenza esclusiva del Consiglio stesso ai sensi di legge.

ARTICOLO 18 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione, che firma in nome e per conto della società tutti gli atti sociali.

Al Presidente sono conferite le seguenti attribuzioni:

- ha la facoltà di compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione in



esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

- ha la rappresentanza processuale della società in ogni grado di giudizio e dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale o amministrativa, con facoltà di nominare avvocati, procuratori e consulenti;
- sottoscrive i bilanci, i contratti, le procure, le fidejussioni e ogni documento societario di rilevanza esterna;
- cura l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale spetta al Vice-presidente oppure, in mancanza, ad un altro amministratore designato dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.

Il Consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a procuratori speciali specifiche deleghe di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti, con limiti e modalità da esso stabiliti.

Resta fermo che la rappresentanza legale è attribuita in via generale ed esclusiva al Presidente del Consiglio di amministrazione, quale organo apicale della società.

ARTICOLO 19 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

La Società è soggetta al controllo legale dei conti ai sensi di legge oppure a seguito di specifica delibera dell'Assemblea dei Soci alla quale spetta il potere di nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale.

Il Consiglio di amministrazione ha il potere-dovere di presentare all'Assemblea una proposta motivata riguardante la scelta dell'organo di controllo, indicando:

- La tipologia di organo ritenuta più idonea (sindaco unico, collegio sindacale o revisore legale dei conti);
- I candidati per le relative cariche, con il relativo curriculum vitae e documentazione attestante i requisiti di legge;
- La proposta di conferimento, ove applicabile, dell'incarico di revisione legale dei conti.

L'Assemblea nomina l'organo di controllo, potendo:

- Accettare la proposta del Consiglio di amministrazione nella sua interezza;
- Modificare la proposta, nominando un organo di controllo differente (ad esempio, un revisore al posto di un collegio sindacale) o candidati differenti, purché in possesso dei requisiti di legge;
- Deliberare in modo autonomo in difetto di proposta da parte del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea, nella sua sovrana discrezionalità, decide in alternativa di nominare:

- a) Un sindaco unico, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 2397 c.c.;
- b) Un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 c.c.;
- c) Un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritta nell'apposito registro, ai sensi del D.Lgs. 39/2010.

Nell'atto di nomina, l'Assemblea delibera se conferire espressamente all'organo di controllo nominato (sindaco unico o collegio sindacale) anche l'incarico di revisione legale dei conti, ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

Tale incarico è alternativo alla nomina di un revisore legale dei conti esterno. Pertanto, l'Assemblea può optare per una delle seguenti soluzioni:

- a) Nominare un sindaco unico o un collegio sindacale con l'incarico di revisione legale dei conti (svolgendo così sia le funzioni di controllo interno che di revisione esterna);

b) Nominare esclusivamente un revisore legale dei conti o società di revisione, il quale assolverà all'obbligo della revisione legale, escludendo in tal caso la nomina contestuale del sindaco unico o del collegio sindacale, ove non obbligatori per legge;

c) Nominare esclusivamente il sindaco unico o il collegio sindacale senza l'incarico di revisione legale dei conti, limitandone i poteri al solo controllo previsto dagli artt. 2403 e seguenti del c.c., solo nei casi in cui la revisione legale non sia obbligatoria per legge.

L'organo di controllo, in qualsiasi sua configurazione, rimane in carica per tre esercizi sociali e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di sua competenza. I suoi componenti sono rieleggibili.

I soggetti nominati devono possedere tutti i requisiti di legge, professionalità, indipendenza e onorabilità richiesti per la carica conferita.

L'Assemblea che procede alla nomina determina contestualmente il compenso complessivo per l'intera durata del mandato, ovvero i criteri per la sua determinazione, spettante all'organo o al soggetto nominato.

Il compenso è fissato in un importo globale e forfettario, tenuto conto della complessità dell'incarico, dell'entità e della struttura della Società, nonché degli oneri e delle responsabilità connesse alla funzione.

In caso di nomina di un collegio sindacale, l'Assemblea stabilisce il compenso complessivo, che sarà ripartito tra i membri effettivi nella misura da essi concordata, salvo diversa determinazione assembleare.

L'organo di controllo può essere revocato in qualsiasi momento dall'Assemblea dei soci, che delibera a maggioranza, con decisione adeguatamente motivata. La revoca non pregiudica il diritto al compenso per le attività già svolte.

ARTICOLO 20 - COMITATO SCIENTIFICO

Al fine di garantire il massimo livello qualitativo, deontologico e di innovazione nell'erogazione dei servizi professionali, il Consiglio di amministrazione può nominare un Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive, propositive e di indirizzo tecnico-specialistico. In particolare:

- Fornisce pareri e raccomandazioni su questioni tecniche, normative e deontologiche complesse;
- Propone linee guida e standard qualitativi interni per lo svolgimento dell'attività professionale;
- Suggerisce percorsi di formazione e aggiornamento professionale continuo per i soci e i collaboratori;
- Esprime pareri su progetti innovativi, nuovi servizi e sull'adozione di nuove tecnologie;
- Può svolgere attività di studio e ricerca per conto della Società.

Il Comitato Scientifico facoltativamente è nominato dal Consiglio di amministrazione con delibera assunta a maggioranza dei suoi componenti.

Il Comitato è composto da tre a cinque, scelti per la loro riconosciuta competenza, autorevolezza e specializzazione in materie di interesse per la Società (es. diritto tributario, contabilità, revisione legale, diritto societario, finanza aziendale).

I membri possono essere:

- Soci della Cooperativa particolarmente esperti;
- Esperti esterni alla Cooperativa, anche non iscritti all'Albo dei Commercialisti, qualora possiedano competenze specifiche e distintive (es. professori universitari, avvocati tributari, esperti di finanza).

La nomina dei componenti esterni è subordinata alla preventiva accettazione dei medesi-

mi e alla definizione di un compenso forfettario per l'incarico, come stabilito dal Consiglio di amministrazione.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione può revocare in qualsiasi tempo la nomina di uno o più componenti del Comitato per giustificato motivo per il quale si fa riferimento alle cause indicate nell'Art. 12 del presente statuto sociale.

Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno un Presidente, il quale ne coordina le attività e ne rappresenta le istanze verso il Consiglio di amministrazione.

Il Comitato viene convocato dal suo Presidente, o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, oppure su formale richiesta del Consiglio di amministrazione.

Le riunioni possono svolgersi in presenza o a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano il regolare svolgimento.

Il Comitato Scientifico esprime i suoi pareri in forma scritta. I pareri sono adottati a maggioranza dei componenti presenti.

I pareri del Comitato sono di natura non vincolante per il Consiglio di amministrazione il quale, tuttavia, ha l'obbligo di prenderne visione e di valutarlo nelle sue determinazioni. In caso di discostamento dalle raccomandazioni del Comitato, il Consiglio di amministrazione dovrà adeguatamente motivare la propria decisione in sede di verbale.

Il Segretario del Comitato, designato al suo interno, redige il verbale di ogni riunione, che viene messo a disposizione del Consiglio di amministrazione.

L'incarico di componente del Comitato Scientifico è remunerato per i soggetti esterni alla Società. Per i soci componenti, la partecipazione è considerata attività sociale mutualistica e come tale non è remunerata, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

L'importo del compenso per gli esterni è stabilito dal Consiglio di amministrazione al momento della nomina, in un'unica soluzione forfettaria annuale, commisurata all'impegno richiesto e al prestigio del professionista.

Ai componenti del Comitato Scientifico sono rimborsate dalla società le spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle riunioni.

ARTICOLO 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale della Cooperativa ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio di amministrazione redige il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, qualora obbligatoria per legge.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alle norme del Codice Civile, della legge sulle cooperative (L. 142/2001) e dei principi contabili nazionali applicabili alle imprese di piccole dimensioni, salvo l'obbligo di applicare i principi contabili internazionali qualora ricorrano i presupposti di legge.

Il Consiglio di amministrazione, nella eventuale relazione sulla gestione, deve illustrare in modo particolareggiato:

- L'attività svolta per il perseguimento dello scopo mutualistico;
- I servizi resi prevalentemente in favore dei soci;
- La destinazione degli utili o la coperta delle perdite.

Il bilancio redatto dal Consiglio di amministrazione, unitamente alla eventuale relazione sulla gestione, deve essere trasmesso all'organo di controllo (sindaco unico, collegio sindacale o revisore legale) almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea convocata per la sua approvazione. L'organo di controllo deve redigere la propria relazione ai

sensi di legge.

I documenti di bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio di amministrazione e a quella dell'organo di controllo, devono essere depositati in sede e messi a disposizione dei soci per la visione almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.

L'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal Consiglio di amministrazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e comunque non oltre il termine massimo di centottanta giorni previsto dalla legge.

In caso di omissione della convocazione dell'Assemblea da parte del Consiglio di amministrazione entro i termini di legge, la convocazione può essere effettuata dall'organo di controllo ovvero, in mancanza, da uno o più soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria dei soci:

- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla destinazione degli utili o sulla copertura delle perdite, in conformità alle disposizioni di legge e statutarie;
- Delibera sul riparto degli eventuali ristorni.

ARTICOLO 22 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti di esercizio, se esistono, devono essere così destinati:

- a) almeno il trenta per cento (30%) deve essere accantonato a riserva legale indivisibile, fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'ammontare del capitale sociale;
 - b) una quota può essere destinata a riserva statutaria per scopi mutualistici;
 - c) una quota può essere destinata a ristorni di cui all'art. 4, seguendo la relativa normativa.
- È fatto espresso divieto di distribuire, in qualsiasi forma, le riserve e il patrimonio della Cooperativa tra i soci, durante la vita della stessa o in caso di suo scioglimento, salvo il diritto alla liquidazione della quota di capitale. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dopo la reintegrazione del capitale sociale, devolverà al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 23 - PRESTAZIONE D'OPERA DEI SOCI E DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

I soci sono tenuti a collaborare, secondo le proprie capacità professionali e le direttive degli organi sociali, alla realizzazione dell'oggetto sociale, prestando la propria opera professionale in favore della Società e della sua clientela.

La prestazione d'opera costituisce il principale apporto mutualistico del socio.

Il compenso spettante al socio per le prestazioni professionali rese a favore della Società è stabilito dal Consiglio di amministrazione, il quale determina il compenso con delibera motivata, secondo criteri di equità e proporzionalità, tenendo conto in via prioritaria dei seguenti elementi:

- La quantità e la complessità dell'opera prestata;
- La qualità della prestazione da rendere e i risultati che dovranno essere ottenuti;
- La specifica specializzazione professionale del socio;
- I tempi e delle modalità operative stabilite dalla Società;
- L'apporto dell'opera prestata allo sviluppo della Società.

I criteri di sopra descritti verranno meglio declinati ed attuati in conformità ad un apposito regolamento interno, il quale dovrà anche stabilire i criteri che saranno adottati per la ripartizione degli incarichi e dei compensi, regolamento che verrà predisposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dall'Assemblea dei soci.

Il regolamento farà riferimento ad un tariffario interno, che la Società si impegna ad adot-



tare e aggiornare periodicamente, il quale definisce i parametri e i range di compenso per le diverse tipologie di incarichi e prestazioni professionali.

Sin dal momento del conferimento dell'incarico, il socio professionista incaricato di un'attività è tenuto ad accettare e rispettare il tariffario interno della Società nelle fatturazioni e nelle rendicontazioni interne.

Il compenso può essere corrisposto al socio in forma di:

- Compenso proporzionale, calcolato come percentuale sugli onorari incassati dalla Società per gli incarichi da lui gestiti;
- Fisso mensile o forfettario, determinato in relazione all'attività preordinata e/o continuativa svolta;
- Misto, ovvero sia proporzionale che fisso.

La scelta della modalità di corrispettivo è effettuata dal Consiglio di amministrazione in coerenza con la natura dell'attività svolta dal socio.

Il socio è tenuto a rendicontare alla Società, secondo le modalità e la periodicità stabilite dal regolamento interno, tutte le attività professionali svolte e gli incarichi gestiti, al fine di consentire una corretta e trasparente determinazione del compenso.

Contro la determinazione del compenso effettuata dal Consiglio di amministrazione, il socio può proporre reclamo motivato all'Assemblea dei soci, che delibera in merito in via definitiva nella prima convocazione utile.

ARTICOLO 24 - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

I soci che prestano la loro opera professionale per conto della Società sono tenuti ad agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività e dai principi deontologici della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.

Nell'esecuzione degli incarichi, il socio è tenuto a rispettare le direttive operative, le linee guida ed i regolamenti interni approvati dalla Società.

Per tutte le obbligazioni sociali, la Società risponde esclusivamente con il proprio patrimonio.

La Società è civilmente e professionalmente responsabile verso la clientela e i terzi per i danni cagionati dai soci, dai dipendenti o dai collaboratori nell'esercizio dell'attività sociale.

Il socio che, per dolo o colpa grave, cagioni un danno alla Società in violazione degli obblighi di diligenza, dei doveri statutari, dei principi deontologici o dei regolamenti interni, è tenuto al risarcimento del danno nei confronti della Società stessa.

La responsabilità del socio è personale e solidale nei casi in cui abbia agito in violazione di specifici obblighi o direttive della Società, ovvero abbia occultato alla stessa situazioni di rischio o errori commessi.

La Società è tenuta a stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata della sua attività una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale (R.C.P.) a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività sociale.

La polizza dovrà garantire coperture adeguate all'operatività della Società, con massimali e franchigie definiti dal Consiglio di amministrazione in relazione al volume d'affari, al tipo di clientela e alla rischiosità delle prestazioni erogate.

La polizza deve coprire la responsabilità della Società, nonché quella di tutti i soci, dipendenti e collaboratori che operano per suo conto.

Ogni socio è tenuto a comunicare tempestivamente al Consiglio di amministrazione qualsiasi evento, sinistro o circostanza che possa dar luogo o che abbia già dato luogo a una richiesta di risarcimento danni o a un contenzioso di natura professionale.

Il socio è tenuto a fornire la massima collaborazione alla Società e alla compagnia assicuratrice nella gestione del sinistro e nella definizione della pratica di risarcimento.

In caso di risarcimento erogato dalla compagnia assicuratrice per un sinistro causato da dolo o colpa grave di un socio, la Società è tenuta ad esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del socio stesso per il recupero delle somme corrisposte dall'assicuratore, salvo che il Consiglio di amministrazione non deliberi, in via eccezionale e per fatti di lieve entità, di non proporre azione a causa della sproporzione tra il danno e il costo dell'azione stessa. Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di stipulare polizze aggiuntive o integrative per estendere le garanzie a specifiche attività o rischi, nonché di valutare la stipula di polizze personali a integrazione di quella sociale per i soci che ne facciano richiesta, a proprie spese.

ARTICOLO 25 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie per le seguenti cause:

- Decorso del termine, se costituita a tempo determinato;
- Conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo;
- Deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci;
- Riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale;
- Per le altre cause previste dalla legge o dall'atto costitutivo.

La delibera di scioglimento della Società deve essere assunta dall'Assemblea straordinaria dei soci, con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

La stessa Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e il compenso. In mancanza, i liquidatori sono nominati dall'autorità giudiziaria su ricorso di chiunque vi abbia interesse.

I liquidatori possono essere scelti anche al di fuori dei soci, preferibilmente tra esperti in materia legale, contabile e cooperativistica.

Dall'atto di nomina, i liquidatori subentrano nei poteri degli amministratori, ma solo in quanto necessario per la liquidazione dell'azienda.

I liquidatori devono:

- Compiere le operazioni necessarie per la liquidazione del patrimonio sociale;
- Riscuotere i crediti e pagare i debiti sociali;
- Redigere l'inventario dello stato di liquidazione;
- Rendere conto del loro operato all'Assemblea dei soci almeno una volta all'anno.

Esaurite le operazioni di liquidazione e soddisfatti tutti i creditori sociali, il patrimonio residuo, dopo la reintegrazione del capitale sociale versato ai soci, non può in alcun caso essere ripartito tra i soci stessi.

Il patrimonio residuo deve essere devoluto, per intero, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 3 aprile 2001, n. 142, oppure ad altro Fondo consortile di cooperazione di cui la Società sia o sia stata parte, ovvero ad altra società cooperativa o consorzio di cooperative con scopo analogo, come stabilito dall'Assemblea dei soci nella delibera di scioglimento.

È fatto espresso divieto di distribuzione, diretta o indiretta, del patrimonio sociale tra i soci, in osservanza del principio della irrevocabilità dei fondi mutualistici.

Ultimata la liquidazione, i liquidatori redigono il rendiconto finale dell'operato e lo sottopongono all'approvazione dell'Assemblea dei soci, che viene convocata in via straordinaria. Approvato il rendiconto, i liquidatori depositano presso l'Ufficio del Registro delle Imprese la richiesta di cancellazione della società dal registro stesso.

I libri e le scritture contabili della Società sono conservati a cura degli ultimi liquidatori per il periodo di legge.

ARTICOLO 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie, di qualsiasi natura, che dovessero insorgere tra la Società ed i soci, o tra i soci stessi, in relazione al rapporto sociale, allo statuto, all'applicazione ed interpretazione dello stesso, nonché alle relative modifiche, allo scioglimento del rapporto sociale, alla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori, saranno devolute al giudizio di un Arbitro Unico, con esclusione della competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Sono incluse nella competenza degli arbitri anche le controversie in materia di recesso, esclusione e responsabilità professionale dei soci verso la Società.

Il procedimento arbitrale sarà regolato dalle norme del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato, salvo che le parti non convengano di adottare il regolamento di un'istituzione arbitrale italiana.

L'Arbitro Unico sarà nominato dal Presidente del Tribunale del distretto in cui ha sede la Società, scelto tra soggetti iscritti all'Albo degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti, ovvero tra professori universitari in materie giuridiche o economiche, con comprovata esperienza nel diritto societario, cooperativistico e professionale.

La sede dell'arbitrato è stabilita nel Comune ove ha sede legale la Società.

L'Arbitro unico deciderà secondo equità, salvo che le parti concordino che la decisione debba avvenire secondo diritto.

Il lodo arbitrale sarà emesso nel termine perentorio di 120 (centoventi) giorni dalla accettazione della nomina da parte dell'Arbitro nominato. Tale termine potrà essere prorogato di comune accordo dalle parti o dall'Arbitro stesso.

Il lodo è impugnabile esclusivamente per i motivi di cui all'art. 829 del codice di procedura civile.

Le spese dell'arbitrato, incluse le eventuali competenze dell'Arbitro, saranno anticipate per metà dall'attore e per metà dal convenuto. In via definitiva, saranno ripartite dall'Arbitro con la pronuncia del lodo, in misura che terrà conto dell'esito della causa e del principio della ragionevolezza.

La presente clausola compromissoria si intende espressamente accettata da tutti i soci per il solo fatto della loro ammissione in Società e della sottoscrizione dell'atto costitutivo o della domanda di ammissione come socio. La competenza dell'Arbitro si estende anche ai soci cessati per qualsiasi causa, per le controversie relative al periodo di vigenza del rapporto sociale.

ARTICOLO 27 - RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile in materia di società cooperative, con particolare riferimento agli artt. 2511 e seguenti e alla disciplina in tema di responsabilità limitata, nonché le disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, e ogni altra disposizione di legge o regolamento applicabile.

In via residuale, per l'interpretazione e l'integrazione delle norme statutarie e dei rapporti sociali, si farà riferimento ai principi generali dell'ordinamento cooperativo mutualistico, nonché ai principi deontologici della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.

In caso di contrasto o di divergenza tra le disposizioni del presente statuto e quelle della legge, le disposizioni statutarie prevarranno nei limiti in cui la legge stessa lo consente espressamente, ovvero nei casi in cui la norma di legge sia dispositiva e non imperativa.

Visto per inserzione e deposito

Torino, tredici novembre due mila venticinque

Marco Mancini
(Firma)

Firma [Firma illeggibile]
(Firma)



Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive

modifiche, art. 68 - ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto dottor Pietro BOERO, Notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file (riprodotto unitamente alla presente certificazione in complessivi ventiquattro pagine di dodici fogli e trasposto su supporto informatico mediante formato non modificabile - file *.pdf/a) della mia firma (dotata di Certificato di vigenza valido fino al 6 luglio 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia è conforme al documento originale analogico a mio rogito in data 13 novembre 2025, repertorio 175708, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Torino, 19 novembre 2025

File firmato digitalmente dal Notaio Pietro Boero